

**COMUNE DI VILLA MINOZZO**

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 21**

del: **18.07.2015**

Trasmessa il **23/07/2015**

al ALBO prot. n. **3983**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC) PER L'ANNO 2015**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5<sup>a</sup> comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **diciotto luglio duemilaquindici** alle ore **10.00** in adunanza straordinaria di I<sup>a</sup> convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2<sup>a</sup> comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

FIOCCHI LUIGI	P	MANICARDI LUCIA	P
GOVI SARA	P	SCAGLIONI ENZO	P
BONDI ERICA	P	GIGLI FABIO	P
GABRINI GIULIANO	P	COLORETTI MASSIMILIANO	P
CHIARI MARICA	P		
BELTRAMI ERICA	A		
GOVI FILIPPO	P		
FERRARI PIERO	P		
MILANI EMANUELE	A		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Sig.ra **MARILIA MOSCHETTA**

Il Sig. **LUIGI FIOCCHI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosce la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori:

Marica Chiari, Filippo Govi, Enzo Scaglioni

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la discussione riportata nell'atto n. 26 in data odierna ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2015, relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e bilancio pluriennale 2015/2017";

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;
- l'art.1 c.679 della L. 190/2014 del 23/12/2014;
- l'art.9 bis del D.L. 28/3/2014 n.47 convertito nella L. 80/2014;

**CONSIDERATO** che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**VISTO** il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «*Per lo stesso anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili*».

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

**RITENUTO** pertanto opportuno individuare i servizi indivisibili che si intendono finanziare con il gettito della TASI:

- Servizi di rimozione neve e abbattimento ghiaccio, dell'illuminazione pubblica ed in particolare:

RIMOZIONE NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO	€ 112.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA –CONSUMO ENERGIA LETTRICA	€ 140.000,00

**RITENUTO** di prevedere una detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni pari ad:

- euro 25,00 per il 2° figlio
- euro 50,00 dal 3° figlio in poi

purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

**RITENUTO** di deliberare le seguenti aliquote e le allegate norme regolamentari "Allegato A" per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2015:

PROSPETTO ALIQUOTE 2015

<b><u>0,25 per cento</u></b>	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<b><u>0,25 per cento</u></b>	<p><b><u>ANZIANI E DISABILI</u></b></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<b><u>0,25 per cento</u></b>	<p><b><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></b></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><b>Ai sensi dell'art.9 bis c.2 D.L. 47/2014, il tributo è dovuto nella misura di 1/3.</b></p>
<b><u>0,25 per cento</u></b>	<p><b><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>



**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., sulla presente deliberazione ha preventivamente espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica il Responsabile interessato;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., sulla presente deliberazione ha preventivamente espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile il Responsabile del Servizio Finanziario;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	nessuno
Astenuti	n. 1 (Massimiliano Coloretti)

#### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le aliquote come sopra precisato e le norme regolamentari (allegato "A"), ai fini dell'applicazione della Tasi - IUC per l'anno 2015.

**ATTESA** l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Presenti e votanti	n. 11
Favorevoli	n. 11
Contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

**Art. 1** – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**Art. 2** - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

**Art. 3** - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i 26 anni di età e risultanti nel nucleo familiare.

**Art. 4** –Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

**Art. 5** -Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Art. 6** Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

**Art 7** - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

**Art. 8** - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

**Art. 9** –I l Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

**Art 10** - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

## **PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Binelli Andrea**

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Razzoli Rag. Brunella**

---

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
LUIGI FIOCCHI

IL SEGRETARIO  
MARILIA MOSCHETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **23/07/2015**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il . . . :
  - - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARILIA MOSCHETTA

.....